

La Legge di Bilancio 2021 e le altre novità fiscali

«Gli incentivi fiscali sugli investimenti»

*Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili*



Circondario del Tribunale di Napoli

09 febbraio 2021



Claudio Turi
Presidente UGDCEC Napoli

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

- **Credito d'imposta** per le imprese che, a decorrere dal **16 novembre 2020** e fino al **31 dicembre 2022** (o nel termine lungo del **30 giugno 2023**) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
- Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, ivi incluse le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
- Sono escluse dall'agevolazione (comma 2):
 - le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale
 - le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001
- La fruizione del beneficio spettante è **condizionata** al rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli **obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.
- Il **credito d'imposta** si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli **investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni**, esclusivamente per i beni non rientranti negli allegati A e B della L. 232/2016

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti concernenti:

- **veicoli e altri mezzi di trasporto** (beni di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR):
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- **beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016** (esempio: le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento);
- i **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti, in **concessione** e a **tariffa**, nei settori **dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti**.

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Tipologia di beni	Limite di spesa	Periodo di riferimento	Importo del credito	Utilizzo del credito
Beni MATERIALI DIVERSI da quelli indicati nell'Allegato A della L. 232/2016	2 milioni di euro per i beni materiali	16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022)	10% 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81)	- 3 quote annuali - Unica quota annuale per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro
Beni IMMATERIALI DIVERSI da quelli indicati nell'Allegato B della L. 232/2016	1 milione di euro per i beni immateriali			
Beni MATERIALI DIVERSI da quelli indicati nell'Allegato A della L. 232/2016	2 milioni di euro per i beni materiali	01/01/2022- 31/12/2022 (o 30/06/2023)	6%	3 quote annuali
Beni IMMATERIALI DIVERSI da quelli indicati nell'Allegato B della L. 232/2016	1 milione di euro per i beni immateriali			

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Tipologia di beni	Limite di spesa	Periodo di riferimento	Importo del credito	Utilizzo del credito
Beni MATERIALI indicati nell'Allegato A della L. 232/2016	20 milioni di euro	16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022)	50% fino a 2,5 milioni di euro 30% da 2,5 a 10 milioni di euro 10% da 10 a 20 milioni di euro	3 quote annuali
Beni MATERIALI indicati nell'Allegato A della L. 232/2016	20 milioni di euro	01/01/2022-31/12/2022 (o 30/06/2023)	40% fino a 2,5 milioni di euro 20% da 2,5 a 10 milioni di euro 10% da 10 a 20 milioni di euro	3 quote annuali
Beni IMMATERIALI indicati nell'Allegato B della L. 232/2016	1 milione di euro	16/11/2020-31/12/2022 (o 30/06/2023)	20%	3 quote annuali

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Utilizzo del credito:

- Utilizzo esclusivo in **compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 **a decorrere dall'anno di entrata in funzione** dei beni per gli investimenti non «Industria 4.0» o **dall'anno di avvenuta interconnessione** per gli investimenti «Industria 4.0»
- Non si applica il limite annuale di utilizzazione da quadro Ru di euro 250.000,00 (art. 1, comma 53, L. 244/2007)
- Non si applica il limite generale annuale di euro 700.000,00 (elevato a 1 milione di euro per il 2020) (art. 34, L. 388/2000)
- Non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per importo superiore a euro 1.500,00 (art. 31, D.L. 78/2010)

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Adempimenti e ulteriori disposizioni:

- **Conservazione della documentazione e riferimento in fattura alla normativa**
- **Perizia tecnica asseverata** per i beni «Industria 4.0» (autodichiarazione per beni di costo unitario non superiore ad euro 300.000,00)
- **Periodo di sorveglianza fino al 31 dicembre del secondo anno successivo**
- **Comunicazione al Ministero dello sviluppo economico** per investimenti «Industria 4.0»
- Il credito **non concorre alla formazione del reddito** né della base imponibile dell'**Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR
- Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, **non porti al superamento del costo sostenuto.**

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Dubbi e criticità:

- **Coordinamento** con la precedente disposizione e tra i diversi intervalli temporali
- Riferimento in fattura: **regolarizzazione** (Risposte a Interpello n. 438 e 439 del 05.10.2020)
- **Limite di ricavi e compensi di 5 milioni di euro** per utilizzo in un'unica quota annuale
- **Comunicazione** al Ministero dello Sviluppo Economico (Avvertenza del 29 dicembre 2020 MISE)

Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

- **Proroga al 31-12-2022** il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1 commi 98 ss. L. 208/2015)
- Beni strumentali nuovi (**impianti, macchinari e attrezzature**) facenti parti di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna, Abruzzo.
- Riferimento alla **classificazione nelle voci B.II.2 e B.II.3** dell'attivo dello Stato Patrimoniale, secondo l'OIC 16 (Risposta interpello n. 322/2020 e n. 399/2020)
- Limite: misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale:
 - Per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna: **45% piccole imprese, 35% medie imprese, 25% grandi imprese**
 - Per le Regioni Abruzzo e Molise: **30% piccole imprese, 20% medie imprese, 10% grandi imprese**
- Limite di costo complessivo: **3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese, 15 milioni di euro per le grandi imprese**

Cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali e credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

- Il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo **non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati** consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento
- Il credito d'imposta per investimento in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**



In relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento (Risposta a Interpello n. 360/2020)

*Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili*



Circondario del Tribunale di Napoli

09 febbraio 2021



Claudio Turi
Presidente UGDCEC Napoli